

Repertorio n. 13.050

Raccolta n. 8.559

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile
27/04/2021

In Milano, via Montebello n. 27, presso il mio studio.

Io sottoscritto, Avv. **Giovanni Ricci, Notaio** in Milano, iscritto al Ruolo del Collegio notarile di Milano, provvedo a redigere il verbale di assemblea straordinaria della società per azioni di diritto italiano denominata

"ESAUTOMOTION S.P.A."

con sede in Carpi (MO), Via della Meccanica n. 23/1, con capitale sociale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni), versato per euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in n. 13.103.000 (tredicimilioncentotremila) azioni prive del valore nominale espresso, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale e numero di iscrizione: 07623420960, ed iscritta al R.E.A. con il numero MO - 386989, iscritta nell'apposita sezione in qualità di PMI Innovativa, società con azioni quotate sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi alla mia costante presenza

in Milano, via Montebello n. 27,

presso il mio studio,

in data 27 (ventisette) aprile 2021 (duemilaventuno),

in collegamento audio-video

come consentito dal vigente statuto sociale.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. FONTANA Franco, nato a Milano il 23 aprile 1960, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Ai soli fini di una migliore intelligibilità del presente verbale nel prosieguo si utilizza il tempo presente pur riferendosi a fatti avvenuti prima d'ora.

Alle ore 11.33 (undici e trentatré) terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea per la parte ordinaria, riprendono i lavori dell'Assemblea in sede straordinaria, della quale assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. FONTANA Franco, il quale comunica:

- che a cura del personale da lui autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono presenti fino a questo momento, in proprio o per delega, n. 10.399.000 (diecimilionitrecentonovantanovemila) azioni portanti n. 12.399.000 diritti di voto, come da elenco infra allegato sotto la lettera "A";

Il Presidente, quindi, chiama a fungere da segretario verbalizzante me

REGISTRATO A

MILANO - DP II

Il 03 maggio 2021

al n. 43614 serie 1T

Euro 200,00

Notaio, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale di assemblea in forma pubblica, dichiarando io Notaio di percepire adeguatamente i partecipanti in videoconferenza.

Il Presidente invita me Notaio a fornire per suo conto le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, io Notaio porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in questo giorno alle ore 10.30 in prima convocazione in questo luogo, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 12 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 13.3 del vigente Statuto sociale;
- che in data 12 aprile 2021, sul sito internet della società, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento presenti in proprio, oltre al presidente Dott. FONTANA Franco, il Consigliere Dott. SENZOLO Gianni, mentre i Consiglieri Dott. SENZOLO Andrea, On. CENTEMERO Giulio e Dott. GERVASI Angelo sono presenti mediante collegamento audio/video, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Ing. BULGARELLI Claudio e Dott. ARGENZIANO Gian Maurizio;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti sempre in collegamento audio-video, il Dott. COPPOLA Manuel, quale Presidente, il Dott. LIVIGNI Giuseppe e Dott. PECERE Francesco Gianluca, quali componenti effettivi;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, l'Avv. CARUSO Sofia, il Dott. COLA Carlo, in qualità di *Chief Financial Officer* della Società ed il Dott. BARALDI Giulio, in qualità di Responsabile del Reparto *HR & Finance* della Società;
- che il capitale sociale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) diviso in n. 13.103.000,00 (tredicimilionicentotremila) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 12.103.000 (dodicimilionicentotremila) azioni ordinarie e n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo di categoria B;
- che per le azioni ordinarie e B intervenute sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sono state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza in occasione della votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà

allegato del verbale assembleare;

– che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento) risultano essere:

* FONTANA Franco: 34,56% (trentaquattro virgola cinquantasei per cento);

* SENZOLO Gianni: 30,69% (trenta virgola sessantanove per cento);

* "FIN TEL S.R.L.": 6,94% (sei virgola novantaquattro per cento);

* "ARVENTIA S.P.A.": 5,21% (cinque virgola ventuno per cento) sul capitale AIM;

– che alla data odierna la società detiene n. 383.000 (trecentotrentatremila) azioni proprie, pari al 2,92% (due virgola novantadue per cento) del capitale sociale e che ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 c.c., le azioni proprie in titolarità della società "ESAUTOMOTION S.P.A." sono computate ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea ma che alle stesse non compete il diritto di voto;

– che ai sensi dell'art. 2341-ter c.c., è in essere il patto parasociale concluso in data 28 giugno 2018 tra il Dott. Franco Fontana, titolare di n. 4.528.000 (quattromilionicinquecentoventottomila) azioni, corrispondenti al 34,56% (trentaquattro virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale, e l'Amministratore Delegato, Dott. Gianni Senzolo, titolare di n. 4.021.000 (quattromilioniventunomila) azioni di cui 1.000.000 (unmilione) con diritto di voto plurimo, corrispondente al 30,69% (trenta virgola sessantanove per cento) del capitale sociale.

Quindi io Notaio procedo a dare lettura del seguente

ordine del giorno di parte straordinaria

1. Modifica e/o integrazione degli articoli 9-bis; 10, 10-bis e 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do atto che l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e idonea a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno.

Sono le ore 11.40 (undici e quaranta).

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me Notaio rese e passa alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che in data 26 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di emendare lo Statuto vigente mediante:

- l'introduzione del nuovo art. 9-bis "Identificazione degli Azionisti", al fine di recepire la disciplina in materia di **identificazione degli azionisti** di cui all'art. 83-duodecies del TUF, per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti;

- modifica dell'articolo 10 "Offerta pubblica di acquisto" dello Statuto e introduzione dell'articolo 10-bis "Revoca dall'ammissione alle

negoziazioni", al fine di recepire la disciplina prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM (oltre che dalla richiamata Scheda Sei ivi allegata) che, a seguito delle modifiche introdotte in data 6 luglio 2020, prevede l'obbligo per gli emittenti AIM di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di offerta pubblica di acquisto ("**OPA**") e di revoca dall'ammissione alla quotazione su AIM Italia;

- introduzione dell'art. 10-ter "Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF", contenente il richiamo volontario, in caso di OPA, alla disciplina in materia di sell out e squeeze out di cui agli artt. 108 e 111, che disciplinano, rispettivamente, l'obbligo e il diritto di acquisto di un soggetto che, a seguito del lancio di un'OPA abbia raggiunto con successo soglie di partecipazione tali da assicurarsi un controllo quasi totalitario dell'emittente (i.e. almeno pari al 90% del capitale sociale);

- modifica dell'art. 19 "Nomina degli amministratori", al fine di esplicitare l'obbligo della Società di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM di nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF), che sia scelto dagli Azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Quindi il Presidente, al fine di fornire maggiori informazioni, rinvio alla relazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, prima d'ora messa a disposizione sul Sito Internet, ricordando che nella stessa è stato indicato il testo integrale degli articoli oggetto delle superiori proposte e precisa che le modifiche statutarie in esame non conferiscono diritto al recesso ex art. 2437 c.c. ai Soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

A questo punto il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, prima di dare inizio alla discussione.

Aderendo alla richiesta, io Notaio procedo a dare lettura della seguente

proposta di delibera

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di "ESAUTOMOTION S.P.A.", esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di tutto quanto sopra esposto,

delibera

- di introdurre, sostituire e/o integrare l'art. 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter e 19 dello Statuto sociale nella formulazione di cui al "testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. FONTANA Franco, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle

Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità competente."

Il Presidente, quindi, invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente a questo punto chiede al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente comunica che, in questo momento, sono presenti n. 9 Azionisti portatori, per delega, di n. 10.399.000 azioni, rappresentanti il 79,364% (settantanove virgola trecentosessantaquattro per cento) di n. 13.103.000 (tredicimilioncentotremila) azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 12.399.000 voti, che rappresentano l'82,096% (ottantadue virgola zero novantasei per cento) di n. 15.103.000 voti³

Il Presidente quindi mette in votazione la proposta di delibera afferente il primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, di cui è stata data lettura.

Il Presidente dunque invita il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

PROCLAMAZIONE

Il Presidente dichiara e attesta che l'Assemblea dei Soci della società "ESAUTOMOTION S.P.A.", con le modalità sopra espresse e per chiamata vocale dei soci presenti, ha approvato con

- voti favorevoli: 12.288.000 (dodicimilioniduecentoottantottomila);
 - voti contrari: nessuno;
 - astenuti: 111.000 (centoundicimila),
- la proposta di delibera.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 11.50 (ore undici e minuti cinquanta). Si allegano al presente verbale:

- l'elenco dei partecipanti, sotto la lettera "A";
- i risultati della votazione, sotto la lettera "B";
- il testo di Statuto sociale che recepisce quanto sopra deliberato, sotto la lettera "C"

Detto verbale scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, consta di fogli tre per facciate undici e viene sottoscritto alle ore 20.00 (venti).

FIRMATO:

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

Comunicazione n. 1
ore: 10:30

ALLEGATO "A"

ESAUTOMOTION S.P.A.**Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021****COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n.	<u>8</u>	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n.	<u>10.399.000</u>	azioni,
regolarmente depositate, che rappresentano il	<u>79,364</u>	% di n. <u>13.103.000</u>
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n.	<u>12.399.000</u>	voti
che rappresentano il	<u>82,096</u>	% di n. <u>15.103.000</u> voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		172.000	1.313	10.30						
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		28.000	0.214	10.30						
3	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		85.000	0.649	10.30						
4	ACOMEA PATRIMONIO ESENTI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		26.000	0.198	10.30						
5	ARVENTIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		630.000	4.808	10.30						
6	FIN TEL S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		909.000	6.937	10.30						
7	FONTANA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.528.000	34.557	10.30						
8	SENZOLO GIANNI - VOTO PLURIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.000.000	7.632	10.30						
	SENZOLO GIANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.021.000	23.056	10.30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	10.399.000
Totale generale azioni	10.399.000
% sulle azioni ord.	79.364

Persone partecipanti all'assemblea: 1

ESAUTOMOTION S.P.A.

ALLEGATO "B"

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2021

1 Straordinaria - Modifica e/o integrazione degli articoli 9-bis, 10, 10-bis e 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in
Assemblea**

12.399.000

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.288.000	99,105%	81,361%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	111.000	0,895%	0,735%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	12.399.000	100,000%	82,096%

ESITO VOTAZIONE

1 Straordinaria - Modifica e/o integrazione degli articoli 9-bis, 10, 10-bis e 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		172.000	1,139	F		172.000
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		28.000	0,185	F		28.000
3	ACOMEA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		85.000	0,563	A		85.000
4	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		26.000	0,172	A		26.000
5	ARVENTIA S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		630.000	4,171	F		630.000
6	FIN TEL S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		909.000	6,019	F		909.000
7	FONTANA FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		4.528.000	29,981	F		4.528.000
8	SENZOLO GIANNI - VOTO PLURIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.000.000	19,864	F		1.000.000
	SENZOLO GIANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.021.000	20,003	F		3.021.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	12.288.000	99,105%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	111.000	0,895%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	12.399.000	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 10:30

ESAUTOMOTION S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 10.399.000 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 79,364 % di n. 13.103.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 12.399.000 voti che rappresentano il 82,096 % di n. 15.103.000 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato "C" al Repertorio n. 13.050/8.559

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"ESAUTOMOTION S.p.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la ricerca, lo sviluppo, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la produzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e la rivendita di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche e di natura informatica;
- 2) la ricerca, lo sviluppo, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la produzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e la rivendita di software;
- 3) il commercio, sia in proprio che quale agente rappresentante o commissionaria di altre ditte anche estere, di materiali e accessori per apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche e software;
- 4) l'attività di consulenza e di assistenza tecnica, manutenzione e fornitura di prodotti e servizi, nei settori sopra indicati;
- 5) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo ed affine o complementare e che, comunque, siano ritenute strumentali allo svolgimento dello scopo e programma sociale dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei Soci in forma non prevalente rispetto al suindicato oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C. e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento presso terzi.

2.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può altresì finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia (anche reale) anche a favore di terzi, nell'interesse di Società del gruppo di appartenenza, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso.

2.3. Sono tassativamente escluse:

- ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
- qualsiasi attività di intermediazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

ARTICOLO 3 – SEDE SOCIALE

3.1. La Società ha sede in Carpi e nei modi di legge potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località.

3.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende

eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.000.000 (duemilioni) ed è suddiviso in n. 13.103.000 (tedicimilionicentotremila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui:

- n. 12.103.000 (dodicimilionicentotremila) azioni ordinarie e - n. 1.000.000 (unmilione) azioni B.

Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "**Azioni**".

5.3. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**").

5.4. Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5.5. Le Azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna.

Le Azioni B danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna.

5.6. Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente paragrafo 5.5., ogni Azione conferisce uguali diritti ed è soggetta alle medesime regole.

5.7. Le Azioni B possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in Azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare di Azioni B, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, mediante telefax o lettera raccomandata, in ragione di una Azione ordinaria per ogni Azione B nonché nell'ipotesi di cui all'art. 6.6.

5.8. Le Azioni B saranno automaticamente convertite in Azioni ordinarie, in ragione di una Azione ordinaria per ogni Azione B, in caso di trasferimento delle stesse a soggetti che non siano titolari di Azioni B, fatti espressamente salvi i trasferimenti mortis causa a favore di discendenti in linea retta.

5.9. Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle Azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito delle conversioni.

5.10. Le deliberazioni delle assemblee speciali, richieste dall'art. 2376 c.c. per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di Azioni, sono validamente assunte con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria; la procedura delle assem-

blee speciali è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento all'assemblea. In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi del citato art. 2376 del codice civile di deliberare assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse a: (i) la quotazione delle Azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; e (ii) gli aumenti di capitale di cui all'art. 6.6.

ARTICOLO 6 – CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE

6.1. Il capitale può essere aumentato mediante l'emissione anche di nuove Azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.3. Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni della Società a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

6.5. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

6.6. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende Azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di Azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le Azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che:

(a) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; (b) in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei

soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in Azioni ordinarie in ragione di una Azione ordinarie per ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

6.7. L'assemblea straordinaria in data 5 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 1.000.000 (unmilione) comprensivo del sovrapprezzo, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di massime n. 1.000.000 (unmilione) di azioni prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro integralmente al momento della sottoscrizione, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del codice civile, in quanto riservato a dipendenti e collaboratori della società o di società controllate, beneficiari di piani di incentivazione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2022, il tutto come meglio stabilito dalla relativa deliberazione assembleare.

ARTICOLO 7 - CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

7.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348, 2350 e 2351 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

7.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI SEPARATI

8.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

8.2. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 9 - TRASFERIBILITÀ E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

9.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

9.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

9.3. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

9.4. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

ARTICOLO 9-BIS – IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

9-bis.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83- duodecies del TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni Ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

9-bis.2 La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 10 - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

10.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto di scambio relative alle società quotate di cui

al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3- quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 10-BIS – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

10-bis.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10-bis.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ARTICOLO 10-TER. OBBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL TUF

10-ter.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. 10-ter.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra:

(i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio

ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-ter.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10-ter.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione

del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto.

11.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 10.9) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

11.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

11.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambia-

mento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con

il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1. Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

12.2. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2. L'assemblea può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

13.3. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su almeno uno dei quotidiani "Corriere della Sera", "MF - Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole 24 Ore", non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza. Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

13.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 14 – INTERVENTO E VOTO

14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

14.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

14.3. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società

siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

14.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 16 – COMPETENZE E MAGGIORANZE

16.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

16.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che rea-

lizzino un **"reverse take over"** ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un **"cambiamento sostanziale del business"** ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

16.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti dal successivo articolo 24.3 del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

ARTICOLO 17 – VERBALIZZAZIONE

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

17.2. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 18 - NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

18.1. L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da un numero dispari di membri variante da 5 (cinque) a 9 (nove).

18.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

18.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

ARTICOLO 19 – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

19.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

19.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

19.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

19.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente; (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che attesti che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

19.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

19.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

19.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, se del caso, ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare, ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

19.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

19.13. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

19.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

19.15. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di

rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore secondo le maggioranze di legge. Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato candidati che presentino i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assunzione della carica, il Consiglio procede alla cooptazione di un nuovo componente in sostituzione dell'amministratore venuto meno e l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla nomina dell'amministratore, tramite conferma o sostituzione del soggetto cooptato, secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista. Nei casi sopra descritti, qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di indipendenza, dovrà essere stato individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

19.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 20 -PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

20.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

20.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 22.2 - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

20.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga

fatta richiesta da almeno 1 (un) consigliere in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale.

21.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Sono comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

21.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

21.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 22 - POTERI DI GESTIONE E DELIBERAZIONI CONSILIARI

22.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

22.2 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

ARTICOLO 23 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

23.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla delibera-

zione di nomina.

23.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

24.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

24.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

24.3. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 16.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impediti solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

24.4. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

ARTICOLO 25 – COLLEGIO SINDACALE

25.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

25.2. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

25.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

25.4. Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

25.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

25.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

25.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

25.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

25.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

25.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

25.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

25.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 25.9. che precede.

25.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al

primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

25.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

25.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, incluso il caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

25.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

25.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE

26.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 28 - UTILI E DIVIDENDI

28.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle Azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

28.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VI - SCIoglimento

ARTICOLO 29 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

29.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 - RINVIO

30.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

FIRMATO:

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)